



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PNRR

N. GARA 8651470

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ALLEGATO ET03

Pag. 1 di 1

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA QUALI STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E/O PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O ESECUTIVA E VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PNRR - MISSIONE 6 COMPONENTE 1 PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA.

LOTTO...

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE _____

L'anno duemilaventidue, il giorno.....del mese di, in _____, nella sede della _____, innanzi a me dott....., _____, nella qualità di Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Azienda Sanitaria Locale _____, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, si sono costituiti:

1. la Azienda Sanitaria Locale _____, C.F. _____, di seguito denominata "ASL" o "Azienda Sanitaria Contraente", nella persona di....., nata/o ail _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della ASL _____, munito dei poteri occorrenti alla stipula del presente in virtù della carica rivestita, conferita con Il costituito _____ ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990 e art. 6 comma 2 del DPR n. 62/2013, assunta al prot. n. del e conservata agli atti della _____;

E

2. _____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Affidatario**");

OPPURE

2. Il raggruppamento _____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso

la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominato, per brevità, anche “*Affidatario*”)

Verificato:

- il possesso dei requisiti professionali per cui si richiede il servizio, nonché l'assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità del presente incarico professionale;
- che nei confronti dell'appaltatore del servizio non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato con prot. _____, data richiesta _____, con scadenza _____, da cui risulta che il professionista è in regola con il versamento di premi, accessori e contributi nei confronti di
- che, tramite la banca Dati nazionale Antimafia, con prot. è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 4 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i., con decorrenza del termine di rilascio di trenta giorni di cui all'art. 92 commi 2 e 3;
- la regolarità della visura camerale del..... (prot.....), da cui risulta cheè iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, nella sezionedel Registro delle Imprese dal....., codice fiscaleP.IVA..... (solo per società)

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo/a, premettono che:

- con DPRG n. ___ del _____ è stato disposto:
 - . di avviare la procedura di selezione di operatori economici a mezzo di gara di appalto, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Ingegneria ed Architettura, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - . di dare atto che l'importo massimo stimato dell'affidamento dei servizi relativi ai Lotti 1-17 ammonta a € e quello dei servizi relativi al Lotto 18 a € _____ oltre Iva;
 - . di demandare lo svolgimento della procedura di affidamento - dalla indizione all'aggiudicazione definitiva **alla società So.Re.Sa. S.p.A.**
- con DD.... del..... della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stato nominato RUP il geol. Marco Ferraro;
- con nota PG/2022/0240488 del 06/05/2022 è stato reso il parere dell'Avvocatura regionale in merito al presente schema di Accordo Quadro e che le osservazioni sono state recepite **da....**;

- con D.D. n. ...del..... si è proceduto alla prenotazione dell'impegno della spesa sullo stanziamento di competenza, di cui alla D.R.G. n. ...del....., rispettivamente sui capitoli.....del bilancio annuale e pluriennale 2022/2024 a valere sulle risorse PNRR e del Fondo Complementare;
- con citato D.D. n. delè stato inoltre disposto:
 - di approvare lo schema di Accordo Quadro assunto al prot. n.;
 - di incaricare **la società So.Re.Sa. S.p.A.** di indire una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 co. 3 del predetto D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all'affidamento di singoli appalti specifici con le Aziende Sanitarie Locali, dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6 componente 1 - *Linee di intervento: 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona (CdC), 1.2.2 Casa come luogo di cura e Telemedicina (subinvestimento COT) e 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture-Ospedali della Comunità (OdC);*
 - di approvare i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa -ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - di suddividere l'Accordo Quadro nei seguenti 18 Lotti con il vincolo di aggiudicazione di massimo due Lotti per ciascun operatore economico selezionato:
 - Lotto 1 "ASL Avellino" il cui valore stimato è di € 2.205.729,19 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 2 "ASL Benevento" il cui valore stimato è di € 2.524.945,34 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 3 "ASL Caserta-1" il cui valore stimato è di € 2.089.952,92 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 3 "ASL Caserta-2" il cui valore stimato è di € 1.803.922,57 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 5 "ASL Caserta-3" il cui valore stimato è di € 2.051.035,62 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....

- Lotto 6 “ASL Napoli 1 Centro-1” il cui valore stimato è di € 1.215.184,22 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 7 “ASL Napoli 1 Centro-2” il cui valore stimato è di € 1.468.183,67 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 8 “ASL Napoli 1 Centro-3” il cui valore stimato è di € 1.110.263,01 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 9 “ASL Napoli 1 Centro-4” il cui valore stimato è di € € 1.822.676,61 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 10 “ASL Napoli 2 Nord-1” il cui valore stimato è di € 2.655.568,39 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 11 “ASL Napoli 2 Nord-2” il cui valore stimato è di € 2.690.302,99 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 12 “ASL Napoli 3 Sud-1” il cui valore stimato è di € 2.230.540,55 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 13 “ASL Napoli 3 Sud-2” il cui valore stimato è di € 2.324.800,72 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 14 “ASL Napoli 3 Sud-3” il cui valore stimato è di € 2.160.581,99 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 15 “ASL Salerno-1” il cui valore stimato è di € 1.844.269,19 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 16 “ASL Salerno-2” il cui valore stimato è di € 1.925.258,05 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 17 “ASL Salerno-3” il cui valore stimato è di € 1.868.937,50 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
 - Lotto 18 “VERIFICHE” il cui valore stimato è di € 2.751.947,82 oltre iva ed oneri di legge se dovuti CIG.....
- con provvedimento n. _____ del _____, ha indetto la procedura per l'affidamento dei servizi in contesto assegnandole il n. _____;

- con provvedimento n. _____ del _____, è stato aggiudicato il lotto _____, dell'Azienda Sanitaria ASL _____ (da ora in poi chiamata Azienda Sanitaria Contraente), al professionista/società _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, CIG _____, per un importo contrattuale, a seguito del ribasso offerto pari al _____%, di € _____.

Ciò considerato, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- a) che la Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dell'Affidatario per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e verifica preliminare della progettazione, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____ pubblicato da
- b) che l'obbligo dell'Affidatario di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo Quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Azienda Sanitaria Contraente, da una parte, e l'Affidatario, dall'altra, attraverso l'emissione di Ordini di Servizio Attuativi dell'Accordo Quadro;
- d) che l'Affidatario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e a tal fine per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli Ordini di Servizio Attuativi, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che l'Affidatario ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;

- g) che nei confronti dell’Affidatario sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell’Accordo Quadro;
- h) che l’Affidatario ha presentato a mezzo PEC la polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 per l’adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente Accordo Quadro, con n., emessa in data, stipulata con la società, per un importo pari a, e comunque commisurata all’importo dell’appalto, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 19;
- i) che l’Affidatario ha presentato l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- j) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per l’ASL, o per la Regione Campania, nei confronti dell’Affidatario, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall’Azienda Sanitaria Contraente con l’emissione dei relativi Ordini di Servizio Attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse formano patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli allegati, pienamente conosciuti e condivisi dalle parti, anche se non materialmente acclusi al presente Accordo Quadro formano anch’essi parte integrante dello stesso e sono custoditi presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale (D.G. 50.04.00)

Articolo 2 - Definizioni

Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:

- a) Azienda Sanitaria Contraente: l’Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario Regionale – inclusa tra quelle elencate nell’elaborato E.T.05 - “Schede riepilogative Lotti”, che, aderendo all’Accordo Quadro, si avvarrà dei servizi di progettazione e direzione lavori, emettendo apposito Ordine di Servizio Attuativo;
- b) Affidatario: l’Operatore Economico, compreso tra i soggetti di cui all’art. 46, c.1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che risulta aggiudicatario dei servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in relazione a ciascun intervento/gruppo di interventi, secondo la lex specialis della presente procedura;

- c) RUP: Responsabile Unico del Procedimento individuato dall'Azienda Sanitaria Contraente- ove non diversamente specificato - ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a ciascun intervento oggetto delle attività di cui al presente affidamento;
- d) Ordine di Servizio Attuativo: l'ordine emesso dall'Azienda Sanitaria Contraente per l'esecuzione dell'attività di cui al presente affidamento da parte dell'Affidatario, in relazione ad uno o più degli interventi elencati nell'elaborato E.T.05 - "Schede riepilogative Lotti" (o ad uno o più delle prestazioni oggetto di affidamento), a valere quale contratto attuativo dell'Accordo Quadro stipulato tra l'Affidatario medesimo e l'ASL (Elaborato E.A. 04 - "Schema di Ordine di Servizio Attuativo");
- e) Progettista: l'Operatore Economico, compreso tra i soggetti di cui all'art. 46, c.1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. affidatario delle prestazioni di progettazione oggetto del presente affidamento, ovvero la persona fisica (professionista) che svolge dette prestazioni ai sensi dell'art. 24, c. 5 del D. Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti ivi prescritti;
- f) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: il progetto avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all'art. 23, c. 5, 5-bis e 6, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e, laddove compatibili, quelli descritti agli artt. 14 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) nonché - qualora sia posto a base della procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 48, c. 5, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021 - alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" del MIMS (Luglio 2021);
- g) Progetto Definitivo: progetto avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all'art. 23, c.7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e quelli descritti agli artt. 24 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);
- h) Progetto Esecutivo: progetto avente le caratteristiche ed i contenuti descritti all'art. 23, c.8, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e quelli descritti agli artt. 33 e ss. del D.P.R. 207/2010 (cfr. artt. 23, c.3 e 216, c.4, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.);
- i) Direzione dei Lavori: l'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di uno o più degli interventi elencati nell'elaborato E.T.05 "Schede riepilogative Lotti" secondo le prescrizioni di cui agli artt. 101, c. 2 e 111, c.1, primo periodo, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ed al Titolo II (artt. da 2 a 15) del Decreto MIT n. 49/2018;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio Attuativi è regolata in via gradata:
 - a. dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dai Capitolati Tecnici, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica

dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nei Capitolati Tecnici e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolati Tecnici, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'ASL o della Regione Campania, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolati Tecnici;
3. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;
4. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Accordo Quadro.

Articolo 4 - Oggetto

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa, economica e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordini di Servizio Attuativi, relativa all'affidamento di singoli appalti specifici dei servizi di ingegneria e architettura per le Azienda Sanitarie Contraenti della Regione Campania, finalizzati alla realizzazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1), che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nei Capitolati Tecnici (Elaborati E.A.01, E.A.02, E.A.03).
2. Tali servizi saranno realizzati mediante Ordini di Servizio Attuativi stipulati con l'Affidatario che, all'occorrenza, comprenderanno anche la predisposizione di indagini geologiche e idrogeologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi sull'impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni e autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative.
3. Con l'Accordo Quadro, l'Affidatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità e secondo le modalità indicate nei Capitolati Tecnici e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalla stessa Azienda Sanitaria Contraente mediante gli Ordini di Servizio Attuativi,

il tutto nei limiti del valore dell'Accordo Quadro, pari a Euro _____,00, Iva e Oneri Previdenziali esclusi.

4. Con l'emissione dell'Ordine di Servizio Attuativo, l'Azienda Sanitaria Contraente dà origine ad un contratto di appalto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara di durata pari a quanto previsto nei Capitolati Tecnici per il completamento delle attività.
5. L'Azienda Sanitaria Contraente specificherà, di volta in volta, le prestazioni contrattuali oggetto dei singoli Ordini di Servizio Attuativi, descrivendole puntualmente nelle specifiche tecniche formulate a corredo delle singole attivazioni degli appalti.
6. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dall'Azienda Sanitaria Contraente e, pertanto, non è fonte nei confronti dell'Affidatario di alcuna obbligazione per le stesse, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordini di Servizio Attuativi.
7. Le attività di cui all'Accordo Quadro non sono affidate in esclusiva all'Affidatario, pertanto, l'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le attività anche a soggetti terzi diversi dall'Affidatario.
8. L'ASL si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui sia esaurito l'importo massimo spendibile, all'Affidatario potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo Quadro

1. L'Azienda Sanitaria Contraente utilizza l'Accordo Quadro mediante l'emissione di Ordini di Servizio Attuativi inviati all'Affidatario, redatti nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Accordo Quadro e conformi al modello di cui all'elaborato E.A.04 - "Schema di Ordine di Servizio Attuativo".
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, individuato dall'Azienda Sanitaria Contraente, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a ciascun intervento oggetto dei servizi di Ingegneria e Architettura di cui al presente affidamento, predisporre gli Ordini di Servizio Attuativi che saranno sottoscritti dal Rappresentante Legale dell'Azienda Sanitaria Contraente.
3. Qualora il RUP dell'Azienda Sanitaria Contraente ritenga necessario, potrà nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuandolo tra i soggetti in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto dell'affidamento, in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4. Il RUP dell'Azienda Sanitaria Contraente sottoscrive il Rapporto di Verifica Conclusivo ed emette il Certificato di Regolare Esecuzione.
5. Sulla base della documentazione richiamata nei punti precedenti il RUP dell'Azienda Sanitaria Contraente emette e sottoscrive il Certificato di Pagamento.

Articolo 6 - Ordini di Servizio Attuativi

1. I singoli Ordini di Servizio Attuativi del presente Accordo saranno comunicati dall' Azienda Sanitaria Contraente a mezzo Posta Elettronica Certificata, con valore di Notifica ai sensi di legge ed efficacia vincolante per il destinatario rispetto alle prestazioni richieste dall'Azienda Sanitaria Contraente.
2. Le prestazioni oggetto di affidamento non sono predeterminate nella quantità dal presente Accordo Quadro, ma saranno individuate dall'Azienda Sanitaria Contraente con la sottoscrizione dei singoli Ordini di Servizio Attuativi.
3. I singoli Ordini di Servizio Attuativi saranno affidati secondo quanto stabilito dal presente Accordo e relativi allegati. Si fa riferimento ai prezzi al netto del ribasso percentuale unico offerto.
4. L'esecuzione delle prestazioni avrà inizio a far data dalla notifica (a mezzo PEC) dell'Ordine Servizio Attuativo.
5. Il termine per l'ultimazione dei servizi è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Ordine di Servizio Attuativo in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica all'Affidatario, salvo eventuali proroghe e rimodulazioni specifiche disposte dal RUP in ragione dell'andamento delle attività progettuali.

Articolo 7 - Durata

6. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
7. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato, previsto per il **Lotto** di cui al presente Accordo Quadro, l'Accordo verrà considerato concluso. Le parti prendono atto che detto termine di "valore" è prioritario rispetto a quello "temporale" sopra indicato di 48 (quarantotto) mesi e che ciò non può costituire, a qualsivoglia titolo, motivo di pretesa nei confronti della ASL, o della Regione Campania, di indennizzo o maggior compenso.
8. Le parti prendono altresì atto che una volta decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla relativa stipula, anche se non fosse stato interamente impiegato l'importo del valore stimato del presente Accordo Quadro e anche se non fosse stata affidata alcuna attività, l'Affidatario non potrà vantare, nei confronti della ASL, o della Regione Campania, alcun diritto, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

9. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dall'Azienda Sanitaria Contraente mediante gli Ordini di Servizio Attuativi da essa emessi avranno durata sino al completamento delle attività, secondo quanto previsto nei Capitolati Tecnici e concordato con l'Azienda Sanitaria Contraente, anche se il termine di scadenza dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro.
10. Nel caso in cui, terminati gli interventi di cui agli Ordini di Servizio Attuativi emessi dall'Azienda Sanitaria Contraente, non sia esaurito l'importo massimo spendibile per ciascun singolo lotto, la stessa ASL ha facoltà di richiedere all'Affidatario la prestazione dei servizi aggiudicati per interventi diversi da quelli banditi nella presente procedura fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile, anche incrementato.
11. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, secondo quanto dettagliato nei Capitolati tecnici.
2. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Ordini di Servizio Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere l'Ordine di Servizio Attuativo da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Capitolati Tecnici, ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dall'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Affidatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente....., o, comunque, della Regione Campania, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

5. L'Affidatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Azienda Sanitaria Contraente potrebbero continuare ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati; l'Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in atto. Allo scopo, modalità e tempi delle attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Azienda Sanitaria Contraente devono essere comunque concordate con l'Azienda Sanitaria Contraente stessa.
6. L'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o da terzi autorizzati.
7. L'Affidatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Azienda Sanitaria Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Affidatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il personale impiegato dall'Affidatario non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti dell'Amministrazione Regionale o dell'Azienda Sanitaria contraente.
8. L'Affidatario si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria Contraente, nonché alla Regione Campania, per quanto di rispettiva competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordini di Servizio Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche dell'Affidatario

1. L'Affidatario accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni, termini e modalità contenute nel presente Accordo Quadro e nei successivi Ordini di Lavoro Attuativi. Si obbliga, inoltre, a:
 - a) rispettare ed eseguire, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro medesimo;
 - b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività le modalità atte a tutelare la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c) utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - d) osservare integralmente tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

- e) manlevare e tenere indenne la Regione Campania e le Aziende Sanitarie Contraenti da eventuali danni che possono derivare a persone o cose dall'attività posta in essere dall'Affidatario medesimo (clausola di manleva).

Articolo 10 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli Ordini di Servizio Attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 48 (quarantotto) mesi in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, di Euro (/00) oltre Iva ed oneri di legge se dovuti. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art 1664, comma 1, del Codice civile. Gli Ordini di Servizio Attuativi sono affidati a corpo.
2. I compensi, riportati negli Ordini di Servizio Attuativi, saranno determinati ai sensi del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: D.M. 17.06.2016).
Nel corrispettivo suddetto è compreso ogni onere e spesa necessario per eseguire le prestazioni come richiesto, secondo quanto descritto nei Capitolati tecnici (Elaborati E.A.01, E.A.02, E.A.03).
3. Tutti i corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio Attuativo e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Azienda Sanitaria Contraente in favore dell'Affidatario sulla base del Certificato di Pagamento emesso dal RUP dell'Azienda Sanitaria a seguito della sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione, corredato dalla documentazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa di rito.
2. Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'importo della fattura sarà decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo 14 "Penali".
4. L'importo della fattura sarà incrementato degli eventuali premi di accelerazione applicati e determinate nelle modalità descritte nell'articolo 15 "Premi di accelerazione".
5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato all'Affidatario, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
7. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordini di Servizio Attuativi. Qualora l'Affidatario si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di Servizio Attuativo e/o l'Accordo Quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o dall'Regione.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la risoluzione del presente Accordo Quadro e degli Ordini di Servizio Attuativi. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 11 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
3. L'Affidatario si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG LOTTO), e il codice identificativo derivato (CIG Ordine di Servizio Attuativo), ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento

- ideali a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. Qualora le transazioni relative agli Ordini di Servizio Attuativi inerenti al presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti ideali a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e gli Ordini stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
 6. L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
 7. L'Affidatario, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria Contraente stessa.
 8. Con riferimento ai subcontratti, l'Affidatario si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della dell'Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra l'Affidatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 13 - Trasparenza

1. L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo

Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Penali

1. L'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordini di Servizio Attuativi, per verificare che da parte dell'Affidatario siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Essa si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Affidatario gli inadempimenti oggetto dell'applicazione di penali.
2. Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo Quadro e nei Capitolati Speciali, non imputabili all'Azienda Sanitaria Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestate, l'Azienda Sanitaria Contraente applicherà le penali di cui al presente articolo. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento rispetto ai termini stabiliti nei Capitolati e/o negli Ordini di Servizio Attuativi, sarà applicata, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con L. 108/2021, previa contestazione da parte del RUP dell'Azienda Sanitaria Contraente, una penale di importo pari:

Lotti da 1 a 17

- a. all'uno per mille del corrispettivo netto contrattuale dell'Ordine di Servizio Attuativo, in caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato (Elaborato E.A.01 – Capitolato tecnico prestazionale servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza);
- b. all'uno per mille del corrispettivo netto contrattuale dell'Ordine di Servizio Attuativo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle altre prestazioni oggetto di affidamento.

Lotto 18

- c. all'uno per mille del corrispettivo netto contrattuale dell'Ordine di Servizio Attuativo, in caso di ritardo nella consegna del Rapporto di Verifica Conclusivo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ovvero del Progetto Definitivo ovvero del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato (Elaborato E.A.02 – Capitolato tecnico prestazionale servizi di verifica);

- d. allo 0,6 per mille del corrispettivo netto contrattuale dell'Ordine di Servizio Attuativo, in caso di ritardo nella consegna dei Rapporti di Verifica Intermedi ovvero relativi a livelli progettuali, a elaborati o gruppi di elaborati intermedi trasmessi all'Affidatario rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato (Elaborato E.A.02 – Capitolato tecnico prestazionale servizi di verifica);
- e. all'uno per mille del corrispettivo netto contrattuale dell'Ordine di Servizio Attuativo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle altre prestazioni oggetto del presente affidamento.

L'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare all'Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima del 20% (venti per cento) del valore del proprio Ordine di Servizio Attuativo; l'Affidatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. È facoltà dell'Azienda Sanitaria Contraente risolvere l'Ordine di Servizio Attuativo nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga la predetta percentuale.

- 3. L'ASL ha, altresì, facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui ai Capitolati Tecnici, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi Ordini di Servizio Attuativi raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo contrattuale del presente Accordo Quadro.
- 4. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle carenze o inadempienze dell'Affidatario e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo, ai sensi dell'art. 1382 C.C.; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione cui le stesse penali si riferiscono.
- 5. I tempi necessari per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno calcolati nei termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni; l'Affidatario che, per cause di forza maggiore o circostanze a lui non imputabili, non potesse eseguire o ultimare le prestazioni nei termini stabiliti, può chiederne la proroga, con istanza motivata al RUP, prima della scadenza dei termini medesimi; la motivazione deve riportare dette cause e/o circostanze.

Articolo 15 - Premio di accelerazione

- 1. Qualora l'ultimazione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nei Capitolati Tecnici prestazionali, ai sensi dell'art. 50, c. 4, del D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021, all'Affidatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, o a seguito della consegna da parte dell'Affidatario del rapporto di verifica conclusivo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse

ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai fini del presente articolo fa fede la data di consegna degli elaborati finali del progetto e dei Rapporti di Verifica Conclusivi rispetto ai termini stabiliti nei Capitolati Tecnici prestazionali.

Articolo 16- Riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria Contraente, nonché la Regione Campania, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Ordini di Servizio Attuativi, fermo restando che l'Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Affidatario può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ASL delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi e del presente Accordo Quadro, l'ASL potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., il presente Accordo Quadro, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento dell'Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine - non inferiore comunque a 20 (venti) giorni

lavorativi - che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda Sanitaria Contraente, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordine di Servizio Attuativo e/o l'Accordo Quadro e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordini di Servizio Attuativo nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Affidatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordine di Servizio Attuativo, ai sensi dell'articolo "Polizza fideiussoria, Garanzie professionali e civili";
 - d) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - i) ogni altra causa prevista nei documenti di gara.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordini di Servizio Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stessa. In tal caso l'Affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Azienda Sanitaria Contraente.
5. Nel caso di risoluzione degli Ordini di Servizio Attuativi, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordine di Servizio Attuativo.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dell'/degli Ordine/i di Servizio Attuativi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto di applicare una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 18 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordini di Servizio Attuativi e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con lettera raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una delle seguenti eventualità:

- i.* qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario;
- ii.* qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Affidatario medesimo;
- iii.* qualora uno dei componenti dell'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Si conviene altresì che l'Azienda Sanitaria Contraente e/o la Regione Campania, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordine di Servizio Attuativo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordine di Servizio Attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

2. L'Azienda Sanitaria Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordine di Servizio Attuativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con lettera raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.
3. L'Azienda Sanitaria Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordine di Servizio Attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi

all’Affidatario con lettera raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata, purché tenga indenne lo stesso Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo le condizioni contrattuali in merito al corrispettivo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda Sanitaria Contraente.

Articolo 19 – Polizza fideiussoria, Garanzie professionali e civili

1. L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Affidatario stesso quanto dell’Azienda Sanitaria Contraente, di terzi, in virtù dei servizi degli Ordini di Servizio Attuativi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’Affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n.50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro nonché dei successivi Ordini di Servizio Attuativi, ha prestato garanzia mediante Polizza fideiussoria n. _____, emessa in data da _____ stipulato per l’importo di Euro _____. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, da parte dell’Affidatario, delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro e dagli Ordini di Servizio Attuativi. Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tale polizza da parte dell’Affidatario sono disciplinati dalla vigente normativa. In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell’Affidatario procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e l’ASL potrà dichiarare risolto il presente contratto.
3. L’Affidatario, inoltre, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n.50/2016, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza professionale che preveda un massimale di € e comunque commisurata all’importo dell’appalto, n..... emessa in data..... dalla compagnia....., a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria Contraente..... e dei terzi, per l’intera durata del presente Accordo Quadro e di ogni Ordine di Servizio Attuativo, a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordini di Servizio Attuativi. In particolare, detta polizza tiene indenni l’Azienda

Sanitaria Contraente, compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Affidatario possa arrecare all'Azienda Sanitaria Contraente ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordini di Servizio Attuativi. Copre altresì gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento da parte dell'Affidatario delle obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro e dagli Ordini di Servizio Attuativi.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle garanzie di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda Sanitaria Contraente: pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Ordine di Servizio Attuativo si risolvono di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 - Subappalto

1. L'Affidatario, ai sensi dell'art 31 comma 8 del D.lgs. 50 del 2016, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
2. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria Contraente, o a terzi, per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio Attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. I subappalti delle prestazioni ammesse ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono autorizzati dall'Azienda Sanitaria Contraente. L'Affidatario si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario. L'Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

6. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente, e/o la Regione Campania, da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, l'Affidatario si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l'Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, verranno sospesi i successivi pagamenti a favore dell'Affidatario.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL potrà risolvere l'Accordo Quadro e Ordine di Lavoro Attuativo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Affidatario non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al L'Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 21 – Ordine di prevalenza dei documenti contrattuali

In caso di discordanza tra le norme, le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e quelle contenute negli altri documenti contrattuali, va osservato il seguente ordine di prevalenze:

- 1) Disposizioni legislative Europee, Nazionali e Regionali e norme tecniche applicabili;
- 2) Accordo Quadro;
- 3) Ordine di Servizio Attuativo;

- 4) Capitolato tecnico prestazionale Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza (Lotti 1-17) e Capitolato Tecnico Prestazionale Servizi di verifica preliminare della progettazione (Lotto 18);
- 5) Capitolato tecnico indagini, analisi e sondaggi (Lotti 1-17);
- 6) Quadri economici ed Elaborati economici servizi, indagini, anali e sondaggi;
- 7) Documenti di Indirizzo alla Progettazione;
- 8) Altri elaborati tecnici.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, che sia comunque rilevabile dagli altri elaborati.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Ordini di Servizio Attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di violazione di tale divieto il presente Accordo si intenderà risolto *ipso facto*.
2. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità. Anche la cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.ii.
3. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordini di Servizio Attuativi, per quanto di rispettiva ragione, inoltre, ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro stesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 23 - Foro competente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., tutte le controversie che sorgessero tra le parti in merito o in dipendenza dell'Accordo Quadro e/ o del/i successivi Ordini di Servizio, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.
2. È assolutamente escluso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, l'Affidatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e degli Ordini di Servizio Attuativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. L'ASL, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio Attuativi, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il rappresentante legale dell'Affidatario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente, aderendo all'Accordo Quadro con l'emissione dell'Ordine di Servizio Attuativo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'ASL da parte dell'Affidatario, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Servizio Attuativi ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati all'Affidatario trattamenti di dati personali di cui l'ASL e la Regione Campania risultano titolari, l'Affidatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28,

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. L'Affidatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento", si impegna inoltre a:
- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Affidatario dovrà consentire all'Azienda Sanitaria Contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere all'ASL, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'ASL stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'ASL tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire all'ASL, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Ove l'Affidatario sia chiamato, in ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Affidatario si impegna ad

accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Azienda Sanitaria/Regione Campania relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dall'Affidatario nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'Affidatario si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate negli Ordini di Servizio Attuativi, unitamente ai suoi allegati.

9. L'Affidatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordini di Servizio Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordini di Servizio Attuativi (o di parte di essi) da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordini di Servizio Attuativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

L'AZIENDA SANITARIA CONTRAENTE

L'AFFIDATARIO

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PNRR

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale _____, C.F. n. _____, di seguito denominata Regione, nella persona di

E

Società _____ sede legale in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a _____ il _____, e residente a in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità, "L'Affidatario");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante dell'Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo dell'Accordo Quadro), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 25 (Clausola finale).

L'AFFIDATARIO _____